



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

Lettera Circolare n. ... del...

Alle Direzioni Regionali ed Interregionali dei Vigili del Fuoco
Ai Comandi dei Vigili del Fuoco
e, p.c. Alle Direzioni Centrali
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo Dipartimento
Agli Uffici di diretta collaborazione del Capo del CNVVF

Oggetto: Modalità e procedure d'impiego delle specialità nautiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'ambito dell'organizzazione e della gestione del *servizio antincendio nei porti e del soccorso in mare*.

Premessa

Il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente "l'*Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252*", così modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97 e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127 ha previsto, nell'articolo 47, l'istituzione dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, individuando, nell'articolo 48, le funzioni del personale dei ruoli delle specialità nautiche.

Considerato che è attualmente in corso un progetto di revisione del vigente impianto ordinamentale e delle funzioni e dei compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della Legge 4 aprile 2025, n. 42, recante "*Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco*" (art. 12), si ritiene opportuno esplicitare ed inquadrare, ad oggi, le modalità di impiego del personale dei ruoli dei nautici di coperta e dei nautici di macchina, in coerenza con le disposizioni di cui agli artt. 1 e 26, comma 5, del d.lgs n. 139/06, agli artt. 62, comma 1, e 71 del D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 64, ivi comprese quelle introdotte dalla versione 2020 della circolare EM01 e, più in particolare, del *servizio antincendio portuale* e, nei limiti delle competenze attribuite dalla legge, del *soccorso in mare* sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto.

Le disposizioni delle precedenti circolari EM01/2011 del 12.04.2011 e EM-09 del 28.07.2015 permangono in vigore, laddove non in contrasto con la presente circolare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

1. Servizio Nautico

1. Ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139, per le funzioni e i compiti spettanti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di seguito denominato "Corpo nazionale", in ambito marittimo nelle acque interne e portuali, è istituito il Servizio Nautico dei Vigili del Fuoco.
2. Il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale svolge le funzioni di Autorità di regolazione operativa e tecnica, vigilanza e controllo della componente nautica/navale del Corpo nazionale.

2. Servizio Nautico Centrale (SNC) e Nuclei Nautici Provinciali (NNP)

1. Presso la Direzione Centrale per l'Emergenza, il Soccorso Tecnico e l'Antincendio Boschivo (DCESTAB) del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato "Dipartimento dei vigili del fuoco" è istituito il Servizio Nautico Centrale, di seguito denominato SNC, facente parte dell'Ufficio per il Servizio di Salvataggio e Antincendio portuale e per le Specialità Nautiche, di seguito denominato SSAPSN. Al dirigente del SSAPSN è affidato l'assetto organizzativo della flotta tramite il SNC.

2. Presso i Comandi dei vigili del fuoco, di seguito denominati "Comandi", in cui risultano decretati i distaccamenti portuali, vengono individuate le sedi decentrate del Corpo nazionale per le attività nautiche del soccorso pubblico marittimo, antincendio portuale e S.A.R., di seguito denominati Nuclei Nautici Provinciali (NNP).

I distaccamenti portuali sono individuati dalla legge 13 maggio 1940, n. 690, così come ribadito dai commi 5 e 6 dell'art. 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.

I nuclei nautici provinciali presso i distaccamenti portuali sono individuati con decreto del Ministro dell'Interno di cui all'articolo 46, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

I NNP sono classificati in due categorie, in conformità alla categoria antincendi assegnata al porto in cui sono insediati, ovvero Nuclei Nautici P1 e Nuclei Nautici P2, come di seguito riportato.

Nuclei Nautici P1

Genova Multedo, Porto Torres, La Spezia, Ravenna, Savona, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Catania, Milazzo, Gaeta, Trapani, Vibo Valentia.

Nuclei Nautici P2:

Genova Gadda, Napoli, Trieste, Taranto, Gioia Tauro, Cagliari, Livorno, Venezia, Messina, Augusta, Civitavecchia.

I NNP P1 sono dotati di Unità Navali di piccole dimensioni (ad oggi Serie 1000, Raff, Stem). I NNP P2 sono dotati di una Unità Navale piccola e una Unità Navale media/grande (ad oggi Serie 1100, Medium, M).

Il tipo di risorse strumentali ed umane, necessario per rendere efficiente un Nucleo Nautico Provinciale ed efficace la sua azione di prevenzione e protezione, è stato modulato tenendo conto della categoria attribuita.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

Il contingente di personale di Coperta e di Macchina dei Nuclei Nautici Provinciali necessario per la condotta delle Unità Navali è previsto nelle tabelle di armamento di seguito riportate (paragrafo 6).

L'attività di navigazione del Corpo nazionale è assicurata nell'arco delle ventiquattro ore, secondo quanto previsto dalle tabelle di armamento delle Unità Navali, dislocate presso i Nuclei di appartenenza, pronti a muovere.

3. Servizio di soccorso pubblico in ambito portuale e marittimo

I Comandi, per le finalità previste dall'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, organizzano il servizio di soccorso pubblico e di contrasto agli incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo di natanti, imbarcazioni, navi e galleggianti, di seguito denominato "*servizio antincendio portuale*". I Comandanti, ai sensi dell'art 12, comma 1, a), della legge n. 469/61, avvalendosi dei propri dispositivi di soccorso, che comprendono le risorse umane, tecniche e strumentali assegnate ai Comandi presso i quali sono insediati i Nuclei Nautici, organizzano il soccorso portuale sulla base delle disposizioni vigenti in materia di direzione, coordinamento e controllo del Corpo; i dispositivi di soccorso sono integrati mediante la mobilitazione di risorse umane, tecniche e strumentali in ambito regionale e nazionale.

Per le suddette finalità sono impiegate risorse specialistiche e non specialistiche facenti parte del sistema di risposta per le attività di soccorso pubblico, compresi i nuclei nautici ubicati presso i distaccamenti portuali; i Comandi della medesima regione in cui non siano presenti distaccamenti portuali, usufruiranno nel loro dispositivo di soccorso dei nuclei nautici della sede più vicina, laddove necessario.

Fatto salvo quanto riportato nel paragrafo 4, il personale specialista nautico espleta il servizio nei nuclei nautici presso i distaccamenti portuali secondo le proprie funzioni e le modalità disciplinate dalla presente circolare.

I nuclei nautici operano nelle aree di competenza individuate dai confini delle zone SAR di competenza dell'Italia con le 16 zone MRSC, entro i limiti delle 20 miglia nautiche e, all'interno della stessa zona SAR, entro il confine provinciale.

Ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, spetta ai Comandanti l'organizzazione, la gestione ed il funzionamento delle modalità attraverso le quali devono essere svolti i servizi antincendio portuali presso le strutture da essi dipendenti ovvero i Distaccamenti Portuali. Il personale specialista nautico, assegnato ai Nuclei Nautici, pur essendo coordinato e gestito funzionalmente dalle Direzioni Regionali VV.F. (art. 3 comma 3 del DPR n. 314/02), dipende operativamente dai Comandanti, essendo, in sede locale, questi ultimi responsabili dei servizi antincendi portuali ricadenti nell'ambito della provincia di competenza (art. 2 comma 5 della L. 930/1980 e art. 12, comma 1, lettera a), della legge n. 469/61).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

Il personale specialista nautico interviene per assicurare il soccorso in mare, sotto il coordinamento della Capitaneria di Porto, nell'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.

L'impiego al di fuori degli ambiti portuali e marittimi, anche per il concorso nelle attività di protezione civile, è disciplinato sulla base di quanto previsto nel paragrafo 4. Restano ferme le funzioni di coordinamento, direzione e controllo della Direzione Centrale per l'Emergenza, il soccorso tecnico e l'antincendio boschivo e delle Direzioni regionali ed interregionali dei Vigili del Fuoco, per le necessità di carattere nazionale e regionale, nonché per le emergenze la cui complessità supera la capacità del dispositivo di soccorso nell'ambito del territorio di competenza del Comando.

Nei distaccamenti portuali dove non sia presente un nucleo nautico, il *servizio antincendio portuale*, nonché il *soccorso in mare*, è assicurato da personale dei ruoli operativi del Corpo nazionale, in possesso di adeguate abilitazioni individuate dalla DCESTAB.

Per lo svolgimento delle attività di istituto, di norma, ogni NNP è dotato almeno di una unità navale antincendio, di un mezzo nautico di appoggio, nonché di mezzi terrestri di soccorso per gli interventi nelle pertinenze del porto, qualora nel distaccamento portuale ove è ubicato il NNP sia presente una squadra di intervento del Comando costituita da personale operativo.

Il personale specialista nautico si fregia del distintivo di "Soccorso portuale specialisti nautici" di cui all'allegato B del decreto del Ministro dell'interno del 19 settembre 2017, n. 215.

4. Organizzazione a livello centrale e territoriale

Il Capo del Corpo nazionale, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, svolge le funzioni autorità di regolazione operativa e tecnica e di indirizzo per lo svolgimento del servizio antincendio portuale e, per quanto di competenza, per la partecipazione alle attività di soccorso in mare, nonché per la sua organizzazione, coordinamento, direzione e controllo a livello centrale e territoriale; approva, altresì, i manuali operativi per l'espletamento del servizio, per il mantenimento delle unità navali antincendio in condizione di efficienza operativa, e per la formazione, l'aggiornamento, l'addestramento e l'equipaggiamento del personale specialista nautico.

La DCESTAB, avvalendosi dell'SNC presso l'Ufficio per il Servizio di Salvataggio e Antincendio Portuale e per le Specialità Nautiche, nell'ambito delle funzioni individuate nel decreto del Ministro dell'interno del 6 giugno 2024, svolge le seguenti funzioni:

- a. pianificazione, organizzazione e sviluppo delle attività del servizio nautico, del soccorso antincendio portuale, del concorso SAR marittimo e sui grandi laghi e delle relative linee guida, studio e proposte normative e regolamentari inerenti all'organizzazione del servizio, le tecniche di intervento e la sicurezza della navigazione;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

- b. definizione dei manuali operativi di settore, nonché delle linee guida per le operazioni congiunte di personale specialista e non specialista, nell'ambito di interventi di soccorso complessi nei porti o a bordo di navi, anche con l'impiego di aeromobili;
- c. monitoraggio delle capacità operative del Corpo nazionale negli ambiti del contrasto al rischio incendi nei porti, nonché del soccorso antincendio portuale e nel concorso SAR marittimo e sui grandi laghi;
- d. determinazione dei contingenti operativi effettivi da assegnare ai nuclei nautici, nei limiti della ripartizione delle dotazioni organiche stabilite con Decreto del Ministro dell'Interno;
- e. definizione delle esigenze di formazione, delle competenze da conseguire per l'abilitazione e la standardizzazione del personale dei ruoli delle specialità nautiche;
- f. monitoraggio dell'attività di addestramento per il mantenimento dei brevetti di specialità e delle abilitazioni del personale specialista nautico, ferme restando le attribuzioni delle Direzioni regionali;
- g. gestione delle dotazioni operative, logistiche e strumentali, atte ad assicurare la funzionalità dei nuclei nautici e dei distaccamenti portuali;
- h. pianificazione degli acquisti dei mezzi, materiale tecnico e attrezzature, nonché di vestiario ed equipaggiamento del personale di settore;
- i. aggiornamento del Registro delle unità navali del Corpo nazionale.

Il SNC partecipa al coordinamento dell'attività svolta nell'ambito del Centro Operativo Nazionale del Ministero dell'interno in occasione di incidenti in ambito marittimo che richiedono l'intervento di più unità navali VVF, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo n. 139 del 2006.

Le Direzioni regionali, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 2002, n. 314 e s.m.i:

- a. monitorano l'operatività dei Nuclei nautici di competenza e, in caso di prolungata indisponibilità di unità navali antincendio o di mezzi nautici, dispongono la temporanea dislocazione di risorse provenienti da altri Comandi in ambito regionale, raccordandosi con il SNC;
- b. coordinano le pianificazioni provinciali con l'adozione di piani operativi di intervento che richiedono l'integrazione di risorse specialistiche e non specialistiche di più Comandi negli ambiti portuali e marittimi di competenza. La pianificazione tiene conto della presenza, oltre che del dispositivo di soccorso ordinario, dei mezzi disponibili, dei nuclei nautici e dei presidi nautici minori, dei nuclei sommozzatori, dei reparti volo, delle componenti specializzate del sistema di contrasto al rischio acquatico del Corpo nazionale, delle squadre d'intervento adeguatamente formate all'antincendio navale, attivabili attraverso il sistema di coordinamento, direzione e controllo, assicurandone l'integrazione con le strutture di colonna mobile regionale. La pianificazione tiene inoltre conto di protocolli operativi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

stipulati con le strutture territoriali del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera e con altri enti competenti per gli interventi in mare;

- c. predispongono ed aggiornano la pianificazione pluriennale degli acquisti di beni e delle forniture di servizi riguardanti i Nuclei Nautici e i presidi nautici minori, individuandone le priorità in relazione alle risorse finanziarie rese disponibili dal Dipartimento dei vigili del fuoco;
- d. curano l'attuazione dei piani di manutenzione ordinaria e straordinaria delle unità navali antincendio e dei mezzi nautici in dotazione ai Comandi mediante le risorse finanziarie loro assegnate;
- e. pianificano e attuano l'attività di formazione, aggiornamento e addestramento del personale specialista nautico e del personale componente le squadre di intervento del dispositivo di soccorso ordinario.

I Comandi, per le finalità previste dall'articolo 24, comma 3, e dall'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, assicurano:

- a. il servizio *antincendio portuale* e di *soccorso in mare* anche ricorrendo alle risorse umane, tecniche e strumentali del dispositivo ordinario di soccorso;
- b. l'efficienza operativa delle unità navali antincendio, dei mezzi nautici e dei mezzi terrestri di soccorso, per il relativo impiego, secondo le indicazioni dei manuali operativi vigenti, con le risorse finanziarie assegnate dalla Direzione regionale competente territorialmente;
- c. la programmazione, il controllo, l'addestramento e l'istruzione del personale dei nuclei nautici, del personale assegnato presso i distaccamenti portuali e quello individuato per la formazione della squadra antincendio portuale e navale, nonché l'attività per il mantenimento dei brevetti, delle abilitazioni e delle patenti del personale ad essi assegnato, dandone evidenza, mediante i sistemi in uso, alla Direzione regionale e al SNC presso l'Ufficio SSAPSN;
- d. lo svolgimento di esercitazioni periodiche in applicazione dei piani operativi in ambito del soccorso marittimo;
- e. le relazioni istituzionali con le locali Autorità Marittime e le Autorità Portuali.

La stipula di convenzioni con enti ed amministrazioni locali, che prevedono il coinvolgimento dei distaccamenti portuali e dei Nuclei Nautici, è autorizzata dal Capo Dipartimento dei vigili del fuoco, su proposta del Capo del Corpo nazionale e previa valutazione della DCESTAB per il tramite dell'Ufficio SSAPSN, sulla base della relazione di sostenibilità operativa, tecnica ed economica prodotta dalla competente Direzione regionale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

5. Gestione operativa dei Nuclei Nautici presso i Distaccamenti portuali

I nuclei nautici, per le finalità previste dall'articolo 24, comma 3, e dall'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e dall'articolo 71, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, dispongono di mezzi e attrezzature, in grado di assicurare il servizio antincendio portuale ed il soccorso pubblico in mare, con il coordinamento della Capitaneria di porto.

Per la gestione operativa del soccorso portuale e dei nuclei nautici sono individuate le figure di cui ai successivi punti.

- a) un Referente regionale del soccorso portuale e del servizio nautico, appartenente al ruolo dei direttivi, oppure appartenente al ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o dei direttivi speciali del personale specialista, coadiuvato da un ispettore specialista nautico di coperta o nautico di macchina, nominato dal Direttore regionale, che ne supporta le funzioni di coordinamento dei Comandi sedi di distaccamento portuale, cui compete la gestione tecnica, logistica e amministrativa degli stessi.
Nelle more della revisione del D.lgs. 127/2018 relativa alle piante organiche degli ispettori specialisti, l'ispettore che collabora con il Referente regionale potrà essere individuato tra quelli assegnati presso i NNP all'interno della regione;
- b) un Responsabile provinciale del soccorso portuale e del servizio nautico, appartenente al ruolo dei direttivi, oppure appartenente al ruolo ad esaurimento dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o dei direttivi speciali del personale specialista, nominato dal Comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente, che supporta il Comando sovrintendendo al funzionamento del nucleo nautico e del distaccamento portuale di competenza, anche in relazione ai rapporti con enti e amministrazioni competenti per gli ambiti portuali e marittimi, raccordandosi con il Referente regionale.

Il Comandante territorialmente competente, inoltre, tenendo conto del ruolo rivestito, delle abilitazioni possedute, della preparazione professionale nonché delle qualità morali, nomina un responsabile di coperta, Capo servizio nautico, e un responsabile di macchina, Capo servizio tecnico, per ciascun Nucleo Nautico Provinciale del Corpo nazionale, rispettivamente con la qualifica non inferiore a nautico di coperta Ispettore e nautico di macchina Ispettore.

- c) Il Capo servizio nautico è il responsabile unico del controllo dei documenti delle navi, del controllo della compilazione da parte degli equipaggi dei giornali di bordo, delle scadenze dei certificati statuari, delle visite periodiche e straordinarie e delle dotazioni di salvataggio, ed attua le direttive finalizzate al pieno mantenimento dell'efficienza operativa del nucleo nautico stesso, compresi gli addestramenti e le verifiche delle documentazioni afferenti al personale; riveste la funzione di sorveglianza dei lavori per tutti gli interventi manutentivi e



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

di riparazioni delle strumentazioni di navigazione e delle dotazioni di salvataggio e sicurezza delle unità navali.

- d) Il Capo servizio tecnico del NNP è il responsabile unico del mantenimento dei registri delle macchine e delle apparecchiature di bordo aggiornati, del controllo delle manutenzioni periodiche e straordinarie dei macchinari e delle apparecchiature di bordo e delle dotazioni di sicurezza, ed attua le direttive finalizzate al pieno mantenimento dell'efficienza operativa delle unità navali assegnate al nucleo nautico, ivi comprese le verifiche delle documentazioni afferenti alle unità navali; riveste la funzione di sorveglianza dei lavori per tutti gli interventi manutentivi e di riparazioni delle unità navali.

Entrambi si interfaceranno con il Responsabile provinciale del soccorso portuale e del servizio nautico per la richiesta tempestiva di lavori e forniture necessari. Parimenti, entrambe le suindicate figure sono responsabili del buon funzionamento delle strutture e degli ambienti della sede del Distaccamento portuale VF, nonché delle estensioni della stessa nel porto (magazzini, scalandroni di accesso, colonnine di alimentazione corrente e acqua, etc.) installate presso le banchine e i pontili di ormeggio VF, con suddivisione dei compiti necessari per il mantenimento delle stesse a cura del Responsabile provinciale del servizio.

In caso di presenza di un solo ispettore nautico il Comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente può attribuire temporaneamente a quest'ultimo entrambe le mansioni. In assenza di personale specialista con le suddette qualifiche, il Comandante dei vigili del fuoco territorialmente competente incarica temporaneamente personale specialista di qualifica inferiore.

Sono inoltre individuate le seguenti figure:

- e) un Comandante in turno con qualifica non inferiore a nautico di coperta Capo Squadra, individuato dal Capo servizio nautico. Il Comandante in turno è posto a capo dell'equipaggio di condotta dell'unità navale antincendio e della squadra d'intervento portuale per tutte le operazioni svolte a bordo della stessa, sia in navigazione che in soccorso; redige il rapporto di intervento e gli atti di servizio contingenti; negli interventi complessi in ambito portuale e marittimo dipende funzionalmente dal Direttore tecnico delle operazioni di soccorso. In caso di assenza le sue funzioni sono assunte dal personale nautico di coperta in servizio avente qualifica e anzianità più elevata e in possesso della necessaria abilitazione.
- f) un Direttore di macchina in turno, con qualifica non inferiore a nautico di macchina Capo Squadra, individuato dal Capo servizio tecnico. Il Direttore di macchina in turno è responsabile della conduzione degli impianti di propulsione, antincendi ed ausiliari di bordo. In caso di assenza le sue funzioni sono assunte dal personale nautico di macchina in servizio avente qualifica e anzianità più elevata e in possesso della necessaria abilitazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

I doveri del Comandante in turno e del Direttore di macchina in Turno sono stabiliti dalla Legge, con il Codice della Navigazione e da tutte le altre Leggi e Regolamenti Speciali che interessano l'attività della navigazione. Tra i doveri del Comandante in turno e del Direttore di macchina in turno sono esclusi quelli ricoperti dal Capo servizio nautico e dal Capo servizio tecnico.

Tra il Comandante in turno e il Direttore di macchina in turno, quello con la qualifica più elevata, ovvero, a parità di qualifica, il più anziano di servizio, ricoprirà anche la figura di Responsabile nautico in turno. Il Responsabile nautico in turno, è indicato nel foglio di servizio del Comando dei vigili del fuoco, ed è responsabile dell'efficienza operativa del Nucleo Nautico nel proprio turno di servizio, raccordandosi con il Capo turno provinciale per l'organizzazione del servizio.

Al fine di rendere tempestivamente nota l'operatività dei Nuclei Nautici, i Comandi, attraverso il Capo servizio nautico, il Capo servizio tecnico ed il Responsabile nautico in turno, ognuno per quanto di competenza, provvedono ad aggiornare, mediante i sistemi in uso, le banche dati inerenti:

- a. lo stato dei mezzi impegnati presso i distaccamenti portuali;
- b. lo stato di mantenimento di brevetti, patenti o qualifiche del personale impiegato presso i distaccamenti portuali;
- c. i fogli di servizio.

6. Equipaggio di condotta delle unità navali antincendio e squadra di intervento portuale

Il personale individuato per il soccorso in ambito portuale e marittimo è costituito da:

- Equipaggio di condotta delle unità navali: costituito da personale specialista nautico di cui al comma 2 e 3, dell'art. 47 del d.lgs. 217/05.
- Squadra intervento portuale: costituita da personale che espleta funzioni operative di cui agli articoli 3, 10 e 17 del d.lgs. 217/05.

Al fine di garantire che l'equipaggio sia numericamente sufficiente e qualitativamente idoneo per effettuare il servizio con le Unità Navali stesse, a seguito di valutazioni dei rischi, compiti, funzioni e responsabilità dei componenti dell'equipaggio, necessari per una gestione sicura dell'esercizio della nave nelle diverse fasi operative e nelle gestioni delle situazioni di emergenza e soccorso, sono state determinate le seguenti tabelle di armamento, indicanti il numero minimo di Specialisti Nautici di Coperta, di Macchina e personale specializzato indispensabile per la conduzione di ciascuna unità navale, determinate dal SNC sulla base delle normative per la sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

TABELLE DI ARMAMENTO

TIPO DI UNITÀ NAVALE	COMANDAN TE IN TURNO	DIRETTORE DI MACCHINA IN TURNO	EQUIPAGGIO ADIBITO AI SERVIZI COMPLEMENTAR I DI BORDO	TOTALE UNITÀ DI EQUIPAGGIO
Serie M - 1100 - MEDIUM	1	1	2*	4
Serie 1000, RAFF	1	1	1*	3
Serie STEM	1	1	1**	3

* Personale in possesso di abilitazione di Specialista nautico di macchina o di coperta

** Personale in possesso di abilitazione Specialista nautico di macchina o di coperta, ovvero SMZT o Soccorritore acquatico in possesso di patente nautica di II° grado.

Dette tabelle stabiliscono gli equipaggi minimi necessari alla operatività delle unità navali antincendio.

Come previsto dal decreto del Capo Dipartimento dei vigili del fuoco del 22 novembre 2017, tutti gli specialisti membri dell'equipaggio di condotta delle Unità Navali del Corpo nazionale devono essere in possesso dei titoli denominati brevetto di Specialista Nautico di Coperta e brevetto di Specialista Nautico di Macchina, eccezion fatta per il personale adibito ai servizi complementari per le unità serie STEM.

Fermo restando la presenza in servizio della composizione minima dell'equipaggio, come sopra definito, l'equipaggio delle Unità Navali può essere integrato da altro personale operativo quale squadra di intervento antincendio navale o da personale specialista o specializzato quale Sommozzatori, Soccorritori Acquatici o altro personale del Corpo nazionale in funzione delle esigenze d'intervento o compiti d'istituto al momento richiesti. Le diverse composizioni dell'equipaggio in relazione al tipo di intervento da svolgere saranno valutate dal Funzionario di Guardia o, in caso di assenza di quest'ultimo, dal Capo Turno provinciale, in accordo con il Comandante dell'unità navale antincendio.

Ai fini dell'impiego operativo a bordo dell'unità navale antincendio, l'equipaggio di condotta e la squadra d'intervento portuale dipendono funzionalmente dal Comandante dell'unità navale antincendio. Tutte le persone presenti a bordo dell'unità navale antincendio sono soggette alla responsabilità del Comandante dell'unità navale antincendio sia per la sicurezza della navigazione sia per le operazioni di soccorso sugli scenari d'intervento in ambito portuale e marittimo, fintanto che le operazioni di soccorso si svolgono da bordo dell'unità navale.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

Prima di ogni navigazione il Comandante dell'unità navale antincendio ed il Direttore di macchina si accertano, personalmente e per quanto di rispettiva competenza, che:

- a) l'unità navale antincendio sia idonea alla missione da effettuare, convenientemente attrezzata ed equipaggiata e con il carico ben disposto e centrato;
- b) le condizioni meteo marine consentano lo svolgimento in sicurezza della missione richiesta, redigendo anche il relativo piano di navigazione.

Il Comandante dell'unità navale antincendio ed il Direttore di macchina sono responsabili, ciascuno per la parte di competenza, della tenuta dei documenti di bordo e di macchina, previsti dai manuali operativi e dal codice della navigazione.

Ferme restando le responsabilità complessive assunte dal Comandante dell'unità navale antincendio ai sensi degli artt. 186, 295 – 302 del Codice della navigazione, la responsabilità della conduzione degli impianti di propulsione, antincendi ed ausiliari di bordo è assunta dal Direttore di macchina dell'unità navale antincendio.

Nel caso in cui il personale specialista nautico in servizio sia numericamente insufficiente a garantire l'efficienza funzionale dell'equipaggio di condotta della unità navale antincendio in dotazione ovvero se la stessa non è disponibile, il personale nautico assicura l'operatività dei mezzi nautici di appoggio in dotazione individuati dal SNC; il personale della squadra di intervento può imbarcarsi all'occorrenza a bordo dei mezzi navali messi a disposizione dalla Capitaneria di porto anche per le attività di ricerca e soccorso (SAR - Search and Rescue), o unitamente alla squadra di intervento portuale, in accordo alle convenzioni stipulate a livello locale, se esistenti.

La squadra di intervento portuale opera a bordo delle unità navali antincendio o sui mezzi terrestri in dotazione al distaccamento portuale.

La configurazione della squadra d'intervento portuale per gli interventi di soccorso in ambito portuale terrestre coincide con una di quelle previste dall'articolo 66, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n.64. Per interventi complessi in ambito portuale terrestre, la squadra di intervento portuale, opera per effettuare il primo intervento con i mezzi terrestri in dotazione al distaccamento portuale, in attesa dell'arrivo sul posto delle risorse umane e strumentali provenienti da altre sedi del Comando. Detta squadra, costituita da personale operativo assegnato presso il distaccamento portuale (o altra sede individuata dal Comando) assicura con i mezzi terrestri antincendio in dotazione il primo intervento nelle aree di pertinenza del porto, sulla base di piani operativi di intervento portuale definiti in ambito locale dal Comando, congiuntamente al personale del NNP che interviene, in base alle indicazioni del Direttore tecnico delle operazioni di soccorso, utilizzando mezzi nautici, laddove necessari, effettuando le manovre di soccorso da mare.

Il capo partenza della squadra di intervento portuale può concorrere alle operazioni di soccorso a bordo dell'unità navale antincendio, secondo le direttive del Direttore tecnico dei soccorsi, e sotto la diretta responsabilità del Comandante dell'unità navale antincendio stessa; in occasione degli interventi al di fuori dell'unità navale antincendio il capo partenza della squadra di intervento portuale assume il coordinamento della squadra operante, mantenendo il flusso informativo con il Direttore tecnico delle operazioni di soccorso e l'unità navale antincendio; redige al termine delle operazioni il rapporto di intervento e gli atti di servizio.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

In tutti i casi ove è prevista l'urgenza e l'indifferibilità della prestazione negli interventi negli specchi d'acqua portuali ed in ambito marittimo, la squadra d'intervento portuale, ai sensi dell'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, può essere integrata con le risorse umane provenienti da altre sedi del Comando, che potranno intervenire anche successivamente a bordo di altro mezzo nautico, ove disponibile, sulla base dei piani di intervento portuali in ambito locale, compatibilmente con le condizioni meteo marine del momento ai fini della sicurezza della navigazione. Qualora non fosse assicurata la sicurezza della navigazione con le unità navali antincendio in dotazione, l'intervento può essere effettuato mediante i mezzi navali messi a disposizione della Capitaneria di Porto nell'ambito della pianificazione d'intervento in ambito locale.

Gli interventi al di fuori del territorio costiero provinciale ma ricadenti nell'area di competenza Marittima saranno autorizzati dalla Direzione regionale competente, ovvero dal CON per gli ambiti extraregionali.

7. Impiego del personale in ambito portuale e marittimo

Il personale specialista nautico presta servizio nei nuclei nautici (NNP) presso i distaccamenti portuali e al SNC presso l'Ufficio SSAPSN, con le funzioni previste dall'articolo 48, commi 1, 2, 3, 5 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64. In particolare, il personale dei NNP svolge:

- a. le funzioni connesse all'espletamento del servizio di soccorso pubblico, sulla base delle direttive del Comandante dei vigili del fuoco, con l'impiego delle unità navali antincendio, dei mezzi nautici, con particolare riferimento al servizio antincendio portuale ed al soccorso in mare;
- b. le attività nautiche, nonché quelle organizzative e gestionali correlate al funzionamento dei nuclei nautici o del SNC;
- c. le attività di soccorso pubblico nell'ambito di rilevanti situazioni emergenziali anche di protezione civile, sulla base delle competenze e delle capacità operative possedute;
- d. il controllo, la gestione, la cura e la manutenzione delle unità navali antincendio, dei mezzi nautici e terrestri di soccorso, delle attrezzature e dei dispositivi in dotazione, della sede di servizio, nonché delle dotazioni logistiche e strumentali assegnate alla stessa;
- e. sulla base delle abilitazioni individuali conseguite, partecipa alle attività di vigilanza in ambito portuale ai sensi dell'articolo 19 decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139, finalizzate alla proficua attività di soccorso pubblico, negli ambiti portuali di riferimento;
- f. effettua servizi tecnici in ambito portuale/marittimo, con le unità navali VF, compresi quelli di assistenza antincendio durante il rifornimento di navi;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

- g. ai sensi dell'art 48, comma 2 d.lgs. 217/05, le funzioni di polizia giudiziaria connesse alle attività espletate, limitatamente all'esercizio di quelle previste dal ruolo di appartenenza.

Il Comando, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, partecipa alle seguenti attività di prevenzione incendi in ambito portuale, anche avvalendosi, ove previsto dal profilo professionale, del personale del distaccamento portuale e dei NNP in turno, previste:

- a. dall'art. 7 della legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" oltre che dall'art. 20 della l. 27 dicembre 1973, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (*Sistemazioni antincendi dei rimorchiatori e delle navi o galleggianti adibiti a servizi portuali*);
- b. dall'art. 8 della legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" (*Esercitazioni antincendi a bordo delle navi mercantili in porto*);
- c. dall'art. 9 della legge 13 maggio 1940, n. 690 "Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti" e dall'art. 20 della l. 27 dicembre 1973, n. 850 "Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" (*Impiego Squadre ausiliarie antincendio e servizi integrativi*);
- d. dagli articoli 48 e 49 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n.328 "Approvazione del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione" (*Commissioni di collaudo e ispezioni di stabilimenti e depositi costieri*);
- e. dall'art. 2 del decreto interministeriale n° 263 del 23 febbraio 1988, così come richiamato dal comunicato "Istituzione del comitato di coordinamento degli interventi preordinati alla sicurezza delle lavorazioni su unità navali" di cui alla G.U. n.76 del 31 marzo 1988;
- f. dall'art. 5, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" (*Servizio integrativo antincendio portuale*);
- g. dall'art. 46, comma 1 del d.lgs. 27 luglio 1999, n. 272 "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485" (*Nulla osta all'uso della fiamma*);
- h. dall'art. 18 e 19 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 "Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

fuoco, a norma dell'articolo 11 della Legge 29 luglio 2003, n. 229” (*Servizi di vigilanza antincendio vigilanza ispettiva*);

- i. dal decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, anorma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- j. da ordinanze delle locali Capitanerie di Porto in merito ad attività di sorveglianza (vigilanza) e assistenza tecnica a operazioni pericolose, in relazione al rischio incendio o esplosione, effettuate da terzi nell'ambito portuale.

Il Comando, ai sensi dell'articolo 86 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, partecipa alle seguenti attività previste in ambito portuale, anche avvalendosi del personale del distaccamento portuale e dei NNP in turno, per la pianificazione di:

- a. attività afferenti al servizio antincendio portuale (SAP);
- b. attività di soccorso in mare (Search And Rescue o SAR);
- c. attività di materia di security portuale;
- d. attività finalizzate all'antiquinamento portuale;
- e. attività di emergenza per i porti nei quali sono presenti attività a rischio di incidente rilevante ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 “Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose”.

Per la gestione di scenari di soccorso complessi in ambito portuale e marittimo, il personale assegnato ai distaccamenti portuali ed ai NNP acquisisce, sviluppa, applica e mantiene oltre alle proprie specifiche competenze, anche quelle di base adottate dal personale operativo del Corpo nazionale connesse agli interventi sia a bordo dei galleggianti, dei natanti e delle navi in ambito portuale e marittimo, sia in aree, manufatti e infrastrutture presenti in ambito portuale terrestre, in relazione ai vari scenari interventistici ipotizzabili, cui provvede anche con il concorso delle altre componenti specialistiche e specializzate del Corpo nazionale, secondo il sistema di coordinamento, direzione e controllo vigente. Gli interventi di soccorso possono essere effettuati anche attraverso l'espletamento di attività connesse al supporto logistico e operativo per l'attuazione dei piani di emergenza esterni agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante, nonché di altri piani definiti in ambito portuale e marittimo anche per garantire il soccorso alle isole minori.

Il personale del Corpo nazionale, nell'espletamento dell'attività di soccorso prevista dall'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, assume la direzione tecnica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di settore vigente, dal codice della navigazione e dagli accordi internazionali, fatto salvo il potere di coordinamento e le responsabilità degli altri servizi portuali di sicurezza, di polizia e di soccorso che fanno capo al Comandante del Porto.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITÀ NAUTICHE

I Comandanti dei vigili del fuoco dei Comandi che comprendono nuclei nautici nel proprio dispositivo di soccorso, integrano il dispositivo di soccorso portuale ordinario avvalendosi del supporto correlato alla specializzazione nautica (art. 71 DPR 64/2012) in caso di necessità correlate al soccorso ai sensi dell'articolo 62, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64.

Il personale specialista nautico non può essere impiegato per sostituzioni urgenti al di fuori dei distaccamenti portuali, né può essere impiegato, nel dispositivo di soccorso ordinario, in mansioni non attinenti al proprio profilo professionale e ruolo di appartenenza.

Fermi restando i livelli di coordinamento e di sovra ordinazione gerarchica e funzionale previsti dal decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, per l'unità responsabile del servizio di guardia e per il capo turno provinciale, per le operazioni di soccorso, si applica l'ordine di sovra ordinazione funzionale individuato dalle qualifiche corrispondenti tra i diversi ruoli del personale operativo. Tuttavia, a bordo dell'unità navale VVF, tutto il personale imbarcato a qualsiasi titolo è subordinato a prescindere dalla qualifica posseduta, al comandante dell'unità navale; il secondo responsabile di bordo è il direttore di macchina. A bordo delle unità navali, il personale dei ruoli nautici è sovraordinato rispetto a quello non specialista nautico.

Il responsabile della squadra d'intervento portuale quando imbarcato, deve concordare le strategie dell'intervento con il comandante dell'unità navale ed ottemperare alle indicazioni di quest'ultimo, o di suo delegato, fino al momento dello sbarco o del trasbordo.

Il Comandante dell'unità navale antincendio, per assicurare il necessario coordinamento delle operazioni in mare, si relaziona con l'Autorità marittima, supportando il Direttore tecnico delle operazioni di soccorso del fuoco nell'ambito di operazioni antincendio e di soccorso, come previsto dal comma 5 dell'articolo 26 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n.139. Il Direttore tecnico delle operazioni di soccorso si avvale della figura dell'ispettore nautico, qualora presente in servizio.

Il personale specialista nautico acquisisce e mantiene i brevetti, le abilitazioni e tutte le ulteriori competenze necessarie per il pieno esercizio dell'attività specialistica del ruolo di appartenenza.

In caso di conclamata situazione emergenziale in atto, considerando la non equivalenza con il personale operativo, il personale nautico, può temporaneamente essere destinato da parte del Direttore regionale a operare al di fuori dell'area limitrofa al distaccamento portuale, considerando le funzioni e la preparazione tecnico/professionale possedute dal personale nautico.

8. Piani operativi di intervento

Il Comando, per le finalità previste dall'articolo 24, comma 3 e dall'articolo 26, commi 5 e 6, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, predispone piani operativi per assicurare il pronto intervento operativo negli ambiti di competenza.

Per ciascuno scenario di intervento, sono definiti gli elementi essenziali atti a consentire l'ottimale gestione dei soccorsi di cui si riporta di seguito, in particolare, un elenco non esaustivo:



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITA' NAUTICHE

- a. le unità navali antincendio, i mezzi nautici e l'equipaggiamento operativo preposti al servizio *antincendio portuale e soccorso in mare*;
- b. le attrezzature operative di intervento, anche trasportabili sia per mezzo di unità navali di altri enti o amministrazioni, sia in modalità aviotrasportata, mediante kit in dotazione, così come previsti dalle specifiche pianificazioni di soccorso integrato definiti dalla DCESTAB;
- c. gli automezzi di soccorso con le relative attrezzature e gli equipaggiamenti da impiegare nell'ambito delle aree di competenza del distaccamento portuale;
- d. il dispositivo di soccorso specifico compreso sia nell'ambito del dispositivo di soccorso ordinario di livello provinciale, sia nell'ambito del dispositivo di soccorso integrato di livello nazionale, finalizzato alla gestione di emergenze complesse. Tale dispositivo comprende tutte le unità operative, con particolare riferimento a quelle specialistiche e specializzate, attivabili sulla base delle pianificazioni locali, regionali o nazionali;
- e. le modalità ed i canali di comunicazione tra il distaccamento portuale, la sala operativa del Comando, la sala operativa della direzione regionale ed il CON, nonché quelle con gli enti esterni;
- f. l'applicazione delle procedure previste dai piani e protocolli operativi coordinati con la Capitaneria di porto per gli interventi in ambito portuale e marittimo;
- g. le cartografie e le mappe tematiche comprendenti i siti o le navi oggetto di pianificazione, con particolare riferimento alla mappa del porto, ai presidi antincendio e alla viabilità;
- h. i percorsi di accesso degli automezzi di soccorso all'interno del porto, comprese le modalità di ingresso attraverso i varchi e i tragitti interni per il posizionamento nell'area di intervento;
- i. i punti di incontro e aggregazione tra elicotteri e altre squadre anche non specialistiche, definiti rendez-vous;
- j. l'indicazione di rischi specifici e di eventuali aree di danno previste per stabilimenti a rischio di incidente rilevante.

9. Unità navali antincendio

Le unità navali antincendio del Corpo nazionale, dotate di impianti fissi di bordo necessari al soccorso in mare, per lo spegnimento degli incendi a bordo dei galleggianti, dei natanti e delle navi e nelle aree ed infrastrutture in ambito portuale terrestre, sono iscritte nell'apposito Registro istituito con decreto ministeriale 18 settembre 1992, n. 11647.

Il registro delle unità navali antincendio del Corpo nazionale è tenuto dal SNC presso l'Ufficio SSAPSN, che provvede alla sua gestione e conservazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER L'EMERGENZA, IL SOCCORSO TECNICO E L'ANTINCENDIO BOSCHIVO
UFFICIO PER IL SALVATAGGIO ED ANTINCENDIO PORTUALE E PER LE SPECIALITA' NAUTICHE

Le unità navali antincendio del Corpo nazionale sono altresì iscritte, a domanda e previa verifica di determinati requisiti, nel registro delle navi e dei galleggianti in servizio governativo non commerciale delle amministrazioni dello Stato, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2005, n. 300 e successive modificazioni. L'istruttoria è curata dalla DCESTAB per il tramite del SNC presso l'Ufficio SSAPSN. La registrazione avviene dopo aver acquisito il Certificato di Classe rilasciato dagli Enti tecnici competenti e dopo che le Unità Navali siano state sottoposte a collaudo con parere favorevole e tale parere a sua volta accettato dal Dipartimento dei vigili del fuoco.

Con l'iscrizione al registro di cui al capoverso precedente, tenuto presso la Direzione generale degli armamenti navali del Ministero della difesa (NAVARM), le unità navali antincendio del Corpo nazionale acquisiscono lo *status* di nave in servizio governativo non commerciale ed inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro dalla fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535.

Ciascuna unità navale antincendio del Corpo nazionale è, inoltre, contraddistinta dal contrassegno di identificazione costituito dalla sigla VF, seguita da un codice alfanumerico indicante la classe dell'unità navale ed il codice progressivo di immatricolazione.

10. Impiego negli interventi di protezione civile

I servizi di soccorso pubblico mediante i nuclei nautici ed i dispositivi di soccorso antincendio portuale sono impiegabili negli interventi di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, nell'ambito del meccanismo di mobilitazione del Corpo nazionale.

IL CAPO DEL CORPONAZIONALE
DEI VIGILI DEL FUOCO
(MANNINO)
(firmato digitalmente ai sensi di legge)

MG/AP